



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 72 del 30-12-2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 360/1998 E SS.MM.II. - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2025 E DELLE MISURE DI ESENZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco ROBERTO GIANNONI nella sua qualità di PRESIDENTE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
GIANNONI ROBERTO	PRESIDENTE	X	
OLIVERI VINCENZO	CONSIGLIERE		X
BUTI ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BOLDRINI SONIA	CONSIGLIERE	X	
PIERACCI MATTEO	CONSIGLIERE	X	
BALSANTI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
DELLA MAGGIORE AMEDEO	CONSIGLIERE	X	
CAVALLINI MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BALDI FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
PRATESI SIMONA	CONSIGLIERE	X	
CASTELLANI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
RUSCONI RENATO CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUCCI MARIANGELA	CONSIGLIERE	X	

UGOLINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE		X
COLTELLI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
PARENTINI IVETTA	CONSIGLIERE	X	
SCADUTO ANGELO	CONSIGLIERE	X	
		15	2

Partecipa il Segretario Comunale ADRIANA VIALE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa altresì alla seduta l'Assessore Esterno VALENTINA FANELLA.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La seduta è registrata e archiviata in formato audio/video. La verbalizzazione dell'intera seduta viene inoltre trascritta integralmente e conservata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

-il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia

dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201/2011, così come novellato dall'art.10, comma 1, lett. e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2007 è stato

approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF successivamente modificato con la deliberazione n. 19 del 28 marzo 2008, n. 32 del 22 maggio 2012, n. 37 del 31 luglio 2013, n. 38 del 30 settembre 2014, n. 54 del 29 luglio 2015, n. 34 del 22 aprile 2016, n. 16 del 27.02.2017 e n. 34 del 22.03.2018;

DATO ATTO che per le annualità 2020-2021-2022-2023-2024 con le deliberazioni consiliari n.11 del 01.06.2020, n.11 del 29.04.2021, n.34 del 24.05.2022 e n.14 del 27.03.2023 sono state confermate le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e relativi scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA
Da 0 a 15.000,00 euro	0,70%
Da 15.0001,00 a 28.000,00 euro	0,72%
Da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,76%
Oltre 50.0001,00 euro	0,80%

DATO ATTO altresì che con le sopracitate delibere consiliari sono state confermate le seguenti misure di esenzioni dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, come disciplinate nel relativo Regolamento:

- a) per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 13.000,00 euro, derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- b) per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 12.000,00 euro;

DATO ATTO che le predette misure di esenzione di cui sopra di cui alla lettera a) e b) operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito hanno corrisposto l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RAVVISATA l'opportunità, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027, modificare per l'anno 2025 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF passando ad un'aliquota unica nella misura pari allo 0,8% per tutti gli scaglioni di reddito, stabilendo inoltre una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per tutti coloro che risulteranno titolari di un reddito complessivo IRPEF annuo non superiore a 12.000,00 euro;

DATO ATTO che la predetta esenzione per l'anno 2025 opererà come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF annuo superiore al limite stabilito pari ad € 12.000,00 dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

CONSIDERATO che il passaggio ad un'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura pari allo 0,8% nei termini sopra indicati consentirà di:

- beneficiare di un maggiore gettito, stimato su base annua in circa +250.000,00 euro, secondo i dati ricavabili dal portale "Federalismo Fiscale" del MEF;
- consolidare l'equilibrio di parte corrente del bilancio comunale;

RITENUTO altresì necessario a seguito del passaggio ad un'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF provvedere a modificare il vigente Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025, dando atto che:

- la formulazione definitiva degli articoli modificati risulta quella di cui all' **ALLEGATO A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia le parti aggiunte in grassetto e barrate quelle cancellate;

-la stesura definitiva del Regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 è quella risultante dall' **ALLEGATO B)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come integrato dalle modifiche di cui all' **ALLEGATO A)**;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente Comunale, ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000 (**ALLEGATO C)**;

Dato atto che, su proposta del consigliere Mariangela Bucci, il Consiglio Comunale decide di affrontare congiuntamente i punti nn.8, 9, 10 e 11 trattandosi tutti di argomenti relativi al Bilancio di Previsione 25-27;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Renato Carlo Rusconi;

Udito quindi l'intervento, come da trascrizione integrale conservata agli atti :

- da parte dei Consiglieri Ivetta Parentini, Angelo Scaduto, Mariangela Bucci;
- il contributo dell'Assessore esterno Valentina Fanella che interviene per chiarire la parte di manovra relativa agli aumenti delle tariffe dei servizi educativi;
- successivamente, il Sindaco e i consiglieri Mariangela Bucci e Simone Coltelli;

Dato atto che il presente punto è stati sottoposti alla trattazione della Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio, lavoro, Sviluppo Economico, Affari Generali riunitasi in data 27/12/2024;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo di che, con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Mariangela Bucci, Ivetta Parentini, Angelo Scaduto e Simone Coltelli), resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2025, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, un'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
2. DI STABILIRE una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per tutti coloro che risulteranno titolari di un reddito complessivo IRPEF annuo non superiore a 12.000,00 euro;
3. DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025, dando atto che:
 - la formulazione definitiva degli articoli modificati risulta quella di cui all' **ALLEGATO A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia le parti aggiunte in grassetto e barrate quelle cancellate;
 - la stesura definitiva del Regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 è quella risultante dall' **ALLEGATO B)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come integrato dalle modifiche di cui all' **ALLEGATO A)**;

4. DI QUANTIFICARE presuntivamente, sulla base dei dati rinvenibili sul portale “Federalismo Fiscale” del MEF, in € 1.600.000,00 il gettito annuo derivante dalla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025;

5. DI PRENDERE ATTO del parere del Revisore unico ,reso ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto **(ALLEGATO C)**;

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul portale del MEF “Federalismo Fiscale”, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Con successiva votazione, con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Mariangela Bucci, Ivetta Parentini, Angelo Scaduto e Simone Coltelli), resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei termini previsti, Il Consiglio Comunale

D E L I B E R A altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
ROBERTO GIANNONI	ADRIANA VIALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Croce sull'Arno ai sensi dell'art. 3- bis del CAD.